

Publicato il 09/10/2020

N. 05987/2020 REG.PROV.CAU.
N. 07773/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7773 del 2020, proposto dalla Soc. So.Ge.Si. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Asl Napoli 1 Centro, Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. S.p.A. non costituiti in giudizio;

nei confronti

Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 4103/2020, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei servizi di custodia, **portierato** e assistenza al pubblico presso le sedi dell'A.S.L. Napoli 1 centro;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato, anche alla stregua della prevalente giurisprudenza di questo Consiglio, che meritano approfondimento in sede collegiale le censure dell'appellante in particolare riferite alla composizione "tutta interna" della commissione giudicatrice, nonché alla portata del precetto normativo di cui all'art. 77 co. 3 cod. contratti, nella parte confermata dall'art. 1 co. 1 lett. C) D.L. n. 32/2019 laddove si prescrivono "regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate";

Ritenuto, in ordine a quanto affermato nella memoria della controinteressata, che l'inizio del servizio è stabilito alla data del 12 ottobre 2020, sicché non vi sarebbe pregiudizio grave per la stessa controinteressata, che afferma di essere pronta ad iniziare l'attività aggiudicatale, qualora detto inizio – ove il Collegio ritenesse di confermare la valutazione del T.A.R. – fosse differito di pochissimi giorni; al contrario, ben più grave sarebbe il danno dell'appellante, odierno gestore del servizio fino al 12 ottobre p.v. qualora la controinteressata subentrasse a tale data e, nel caso di una valutazione del Collegio favorevole all'appellante, si dovesse effettuare dopo pochi giorni un nuovo cambiamento del gestore di un servizio piuttosto delicato;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza. Per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza appellata e degli atti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale, che fissa alla

camera di consiglio del 29 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 ottobre 2020.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO